

STATUTO

ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede legale in Brindisi presso il Santuario "Santa Maria Madre della Chiesa", in Contrada Jaddico, l'Associazione denominata:

"PIA ASSOCIAZIONE DEI SERVI DELLA MADONNA - ENTE DEL TERZO SETTORE", di seguito indicata anche come "Associazione", che potrà abbreviarsi in: **"PIA ASSOCIAZIONE DEI SERVI DELLA MADONNA - E.T.S."**

ARTICOLO 2- SCOPO -

OGGETTO SOCIALE - DURATA

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del Dlgs 117/2017 (articolo 5 comma 1 lettera u);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma del Dlgs 117/2017 (articolo 5 comma 1 lettera i).

Scopo dell'Associazione è anche quello di diffondere il culto della Madonna, di pregare per e con gli ammalati, gli allettati, di pregare per la conversione dei cuori e in favore delle anime Sante del Purgatorio, di essere di sostegno e cura per le persone svantaggiate.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà spirituale e sociale nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, prevalentemente della Diocesi di Brindisi-Ostuni e del Santuario "Santa Maria Madre della Chiesa" in Brindisi alla contrada Jaddico.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione si propone tra i suoi scopi lo svolgimento delle seguenti altre attività:

- manifestazioni di ogni genere in presenza e in modalità on line come incontri, conferenze, convegni, congressi, dibattiti, meetings, seminari, tavole rotonde, corsi, attività di formazione religiosa, viaggi, attività culturali nelle scuole;

- curare, editare e diffondere la pubblicazione di riviste periodiche e non, libri, opuscoli, pubblicazioni, stampe e siti web inerenti la storia del Santuario e del suo fondatore Teodoro D'Amici;



Antonio Costantino D'Amici

Roberto De Jure

- sostenere eventuale causa di canonizzazione e beatificazione del fondatore del Santuario se verrà ritenuto degno di essere assunto agli onori degli altari;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, Associazioni e Fondazioni, sia Italiane sia straniere che perseguono scopi simili;
- cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli;
- promuovere raccolte pubbliche di fondi mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, pur non avendo fini di lucro;
- ideare e realizzare progetti che offrano un miglioramento della qualità della vita specie sotto il profilo umano, morale e religioso.

L'Associazione è caratterizzata da norme sull'ordinamento interno che sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il regolamento interno, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo, disciplina, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed attività dell'Associazione.

In conformità al disposto dell'art 35 del Dlgs 117/2017, l'associazione non impone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa né, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Ai sensi dell'art 6 del Dlgs 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diversa rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo criteri e limiti fissati dalla applicabile normativa.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3 – SEGNO DISTINTIVO

Il segno distintivo degli Associati consiste in una coccarda circolare a raggiata di seta azzurro-chiaro,

al cui centro è fissata una grande medaglia miracolosa in argento. Detto distintivo deve essere portato da tutti gli associati, durante le funzioni religiose in onore della Vergine, nell'interno e dall'esterno del Santuario.

ASSOCIATI

ARTICOLO 4 - Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte secondo la procedura di cui infra.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

ARTICOLO 5 - Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

ARTICOLO 6 - Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Per l'ammissione di socio minorenni, la domanda è firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con deliberazione motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In e-



Antonio Corbelli D'Amici

Uscire de

sito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

ARTICOLO 7 - Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

ARTICOLO 8

QUOTA SOCIALE

E' prevista una quota sociale minima annuale e in aggiunta ogni associato darà in misura delle sue possibilità.

Articolo 9 - Osservanza dei Comandamenti

I membri della Pia Associazione, nella fedeltà alle promesse battesimali, si obbligano all'osservanza dei Comandamenti di Dio e dei Precetti della Chiesa, al cui indefettibile Magistero si sottopongono senza riserve, e all'obbedienza verso le disposizioni dell'Autorità Ecclesiastica.

ARTICOLO 10 -

LA MADONNA MADRE DELLA CHIESA

Per onorare la Madonna sotto il titolo di "Madre della Chiesa", invocata così dai Padri del Concilio Vaticano II, gli Associati pregheranno per la Chiesa Universale e per il Papa, per la Chiesa particolare e per il Vescovo, ossequianti al loro magistero, per essere e sentirsi membra vive della stessa Chiesa, che è la famiglia di Dio sulla terra.

ARTICOLO 11 - PREGHIERA

I Servi della Madonna privilegiano, nelle forme da essi

scelte, la preghiera notturna, così come suggerita dalla Madonna a Teodoro D'Amici, al momento del primo invito che egli stesso aveva da Lei ricevuto.

Si impegnano inoltre a pregare singolarmente o in piccoli gruppi, nelle case stesse degli ammalati, incoraggiando a fare generosa offerta della sofferenza per la conversione dei peccatori. Memori delle parole di Papa Benedetto XVI: "La Croce ha aperto la porta tra l'uomo e Dio", gli associati, nel testimoniare la gioia del Cristo Risorto, diffondano fraternamente l'invito ad amare e ad accogliere, sull'esempio di Maria, ognuno la propria croce, affinché la sofferenza diventi salvifica per il mondo intero.

Gli Associati partecipano, se possibile, ai pellegrinaggi del 27 di ogni mese al Santuario, al pellegrinaggio notturno di giugno, al pellegrinaggio automobilistico che segue la veglia notturna del 7 dicembre e promuovono la partecipazione di altri fedeli, specialmente di ammalati e non autosufficienti.

ARTICOLO 12 - FESTIVITÀ OBBLIGATORIE

I membri dell'Associazione si obbligano alla partecipazione della Santa Messa nelle domeniche, nei giorni di precetto e nelle festività della Beata Vergine che di seguito si elencano:

- 25 Marzo - Festa dell'Annunciazione,
- 08 Settembre - Festa della Natività della Beata Vergine, Il primo lunedì dopo la Pentecoste - memoria Liturgica Santa Maria Madre della Chiesa,
- 08 Dicembre -Anniversario della Consacrazione del Santuario "Santa Maria Madre della Chiesa", in Contrada Jaddico, a queste giornate già rese solenni dai "Servi fondatori", si aggiungono i giorni in cui la Madonna si è rivelata a Jaddico con la sua luce:
20 agosto 1962 - 26 agosto 1962 - 31 agosto 1962
- 07 settembre 1962 - 2 ottobre 1962 - 5 novembre 1962 - 8 dicembre 1962 veglia notturna - 25 dicembre 1962 - 31 dicembre 1962 - 20 gennaio 1963
- 12 febbraio 1963 - 25 aprile 1963 - 27 maggio 1963.

Il 27 maggio di ogni anno, come già facevano i Servi fondatori, vengono solennemente recitate le promesse dai nuovi Associati, vengono confermate le promesse di coloro che sono già associati e nella Santa Messa vengono ricordati i Servi defunti e coloro che hanno zelato la devozione alla Madonna di Jaddico.

ARTICOLO 13 - IMPEGNI RELIGIOSI DEGLI ASSOCIATI

Ogni Associato deve impegnarsi, oltre a quanto forma oggetto del presente statuto, a confessarsi spesso e co-



Dott. Carlo Brinca

Uscire

municarsi nelle giornate indicate al punto precedente, a recitare quotidianamente il Rosario possibilmente insieme ad altri Associati o con gli ammalati, o con i propri familiari. Per i casi di cui si lascia giudice la propria coscienza, la parte del Rosario può essere limitata a una sola decina. Si impegna, inoltre, a combattere con la preghiera e la parola discreta la bestemmia e l'immoralità, e soprattutto a suscitare nel cuore degli uomini l'amore per Gesù e Maria.

ARTICOLO 14 - ADORAZIONE EUCARISTICA

L'Associazione promuove la pratica dell'adorazione frequente di Gesù Eucaristico, presente nel Tabernacolo, in riparazione anche delle offese e dell'indifferenza di cui spesso è circondato.

ARTICOLO 15 - IMPEGNO MORALE

Gli associati si renderanno sensibili nei riguardi degli ammalati che visitano il Santuario.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 16 - PRESIDENTE e CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da 3 a 9 membri e in particolare da un Presidente (unus inter pares) al quale spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione o da un suo delegato scelto all'interno del Consiglio Direttivo, al quale spetterà la firma e la rappresentanza legale in caso di assenza o impedimento del Presidente, da due o più consiglieri, da un segretario e da un tesoriere, che vengono eletti dagli associati riuniti in assemblea.

Le cariche hanno la durata di tre esercizi sociali e possono essere riconfermate.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, l'intero consiglio si considera decaduto e il Presidente deve procedere a convocare l'assemblea senza indugio per nuove nomine.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali o mensili ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è obbligato a rendere conto della vita dell'Associazione. Le decisioni di particolare rilievo possono essere preventivamente discusse e approvate dall'Assemblea degli Associati i quali possono, in seduta di discussione, esporre liberamente il proprio parere, secondo coscienza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Padre Rettore del Santuario, su invito del Presidente, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo della Associazione con funzioni consultive.

ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA

L'assemblea degli associati:



Antonio Costantini

Uscire da

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e, se del caso, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulle eventuali operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione ai sensi di legge;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione; nonché sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione in caso di scioglimento o di estinzione;
- delibera sulle impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'assemblea è composta da tutti gli Associati che rappresentano l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto solo. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto mediante gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio ai sensi di legge.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato. Il voto si esercita in modo palese.

ARTICOLO 19 - ASSEMBLEA SVOLGIMENTO

Le Assemblee associative si svolgeranno prevalentemente in presenza nei locali del Santuario, dopo la recita della preghiera propria della Madonna del Santuario

di Jaddico.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 20 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le di-



Antonio Calabrese

Ultimo de fuo lo

sposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 22 - PADRE SPIRITUALE

Il Rettore del Santuario è Padre Spirituale dell'Associazione; il medesimo o un suo delegato curerà la formazione e la vita spirituale dei membri.

PATRIMONIO ARTICOLO 23 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e giuridiche, dagli avanzi netti di gestione, nonché dai versamenti ordinari e straordinari effettuati dagli Associati. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- ☐ dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- ☐ delle quote sociali;
- ☐ delle contribuzioni mensili o annuali degli Associati;
- ☐ dei contributi, eventuali, erogati da Enti Pubblici e Privati o di qualsiasi altro genere;
- ☐ dei redditi derivanti dal suo Patrimonio;
- ☐ degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- ☐ delle eventuali erogazioni liberali;
- ☐ da proventi derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- ☐ da altre sovvenzioni concesse da altri Enti pubblici e privati;
- ☐ da rimborsi derivanti da convenzioni;
- ☐ da contributi volontari, da donazioni, da legati o da altre liberalità disposte da coloro che vogliono sostenere i fini dell'Associazione e da contributi di Istituti, Enti, Comuni, Province, Regioni e Stato;
- ☐ da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario se non limitatamente al versamento della quota mensile o annuale stabilita quale quota associativa. E' comunque facoltà degli Associati dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né, in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto

farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al Fondo di Dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 24 - BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, nonché agli associati.

Si applica l'art. 14 del Dlgs 117/2017 e la applicabile normativa tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 25 - AVANZI DI GESTIONE

L'Associazione non ha scopo e non ha fini di lucro. Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del-



Antonio Corbellino D'Aquila

Uscire da fuori

l'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 26 - DEVOLUZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo non potrà essere diviso tra gli associati, ma su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi scopo analogo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r ai sensi di legge.

ARTICOLO 27 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati
- registro dei volontari
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ARTICOLO 28 - LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia di Enti del Terzo Settore.

[illegible]